

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili

1.1 Termini nei procedimenti civili

I termini di prescrizione e quelli per l'introduzione di mezzi di ricorso giudiziari in scadenza tra l'8 aprile 2020 e il 17 maggio 2020 sono prorogati di un mese dopo la scadenza di tale periodo (ossia rinviati al 17 giugno 2020). Se necessario, il governo potrà prorogare la data di fine di tale periodo;

I termini previsti nei procedimenti giudiziari in materia civile in scadenza tra l'8 aprile 2020 e il 17 maggio 2020, la cui decorrenza potrebbe comportare la decadenza di un diritto o qualsiasi altro danno, sono prorogati di un mese dopo la cessazione del periodo di crisi (ossia rinviati al 17 giugno 2020). Se necessario, il governo potrà prorogare la data di fine di tale periodo di crisi. Questa misura non si applica alle questioni urgenti.

Proroga di 6 mesi delle scadenze nel contesto di **vendite giudiziarie di beni immobili** che scadono tra il 18 marzo 2020 e il 3 giugno 2020.

Sospensione di alcuni **procedimenti di esecuzione** nei confronti di imprese tra il 24 aprile 2020 e il 17 maggio 2020.

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

In materia civile, le **udienze giudiziarie** che avrebbero dovuto svolgersi tra il 10 aprile 2020 e il 17 giugno 2020 (periodo che potrà essere esteso dal governo) vengono cancellate se tutte le parti hanno già inviato le loro conclusioni scritte. Il giudice si pronuncerà in merito senza ricorrere a un'udienza, basandosi esclusivamente sulle conclusioni scritte, fatto salvo il caso in cui le parti si oppongano a procedere in tal senso. Se le parti si oppongono, la causa sarà rinviata.

Gli organi giurisdizionali civili hanno fatto ricorso **all'uso di strumenti di videoconferenza** quando hanno continuato a procedere con l'esame delle cause in aula.

Tra il 4 maggio e il 3 giugno 2020 è stato possibile prestare giuramento tramite collegamento da remoto.

I termini legali per le riunioni previste dal **diritto notarile** e in scadenza tra il 18 marzo 2020 e il 4 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi.

Le **procure autenticate da notaio** possono essere ricevute per via remota ed elettronica (su supporto elettronico e con identificazione e firma elettronica).

Revoca della prescrizione sulla partecipazione di testimoni e sulla presenza di più notai per rendere un testamento autentico tra il 4 maggio 2020 e il 3 giugno 2020.

Le procure autenticate da notaio ricevute dal 13 marzo 2020 al 30 giugno 2020 e che entreranno in vigore soltanto dal 13 marzo al 30 giugno 2020 saranno gratuite.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

A seguito della pandemia di Covid-19, la modalità di lavoro e l'organizzazione delle **autorità centrali belghe** in materia civile non sono cambiate, salvo il fatto che la maggior parte dei funzionari dell'autorità centrale belga che si occupano dei casi operano esclusivamente tramite telelavoro. Alcuni agenti continuano a essere presenti un giorno la settimana per verificare la corrispondenza in arrivo e garantire l'invio di quella in uscita, ad esempio per quanto concerne la notificazione o comunicazione di atti.

Tramite la rete giudiziaria europea è stato inviato un messaggio a tutti i punti di contatto indicando che le comunicazioni possono continuare a essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica ai funzionari che si occupano dei casi. Le autorità centrali belghe restano disponibili telefonicamente e tramite posta elettronica. È stato consigliato di inviare eventuali nuove richieste alle caselle di posta elettronica funzionali per quanto concerne la sottrazione di minori, l'assunzione di prove, il patrocinio a spese dello Stato, le obbligazioni alimentari e la tutela di minori.

Il trattamento dei singoli casi potrebbe essere ritardato a causa della riduzione del personale. Fino ad ora, tutti gli agenti restano attivi e i casi continuano a essere gestiti quotidianamente come prima della pandemia di Covid-19.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l'insorgere della pandemia

2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura

2.1.1 Sospensione dell'insolvenza

2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)

-

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

-

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti

2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione

-

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

I termini per le vendite giudiziarie e per le vendite private in forma giudiziaria che scadono tra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021 sono automaticamente prorogati di sei mesi.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

-

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

-

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora

riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.